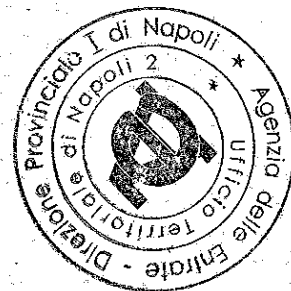


CASA DELLA SOLIDARIETA'



ATTO COSTITUTIVO

E

STATUTO SOCIALE

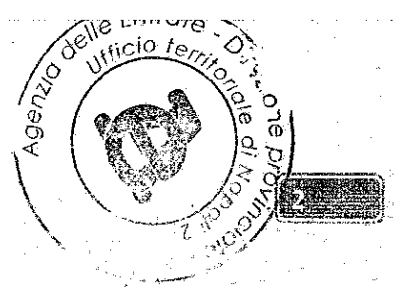
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL PRESIDENTE

Raffaello Corcione

2022

522/3
ESENTE

- 3 MAG. 2022



ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile, in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Aldo Moro 17, alle ore 21:00, i sottoscritti soci fondatori:

1. **CANGIANO** Stefano, nato a Napoli il 09/08/1986 e residente in Mugnano di Napoli, Via G. Brodolini n. 7/C codice fiscale: CNGSFN86M09F839H;
2. **NOVIELLO** Carolina, nato a Mugnano di Napoli il 28/07/1983 ed ivi residente in Via Alessandro Manzoni, 16, codice fiscale: NVLCTN83L68F799R;
3. **ARPAIA** Susanna, nata a Napoli il 16/08/1976 e residente in Mugnano di Napoli, Via G. Pepe, 24, codice fiscale: RPASNN76M56F839C;
4. **DEL CORE** Alessia nata a Mugnano di Napoli il 08/08/1985 e residente in Taranta Peligna (CH), Lgo San Biagio, 1, codice fiscale: DLCLSS85M48F799Z;
5. **IACOLARE** Maria nata a Napoli il 19/05/1973 e residente in Mugnano di Napoli, Via Giuseppe Di Vittorio, 4, codice fiscale: CLRMRA73E59F839R;
6. **DI DOMENICO** Gennaro nato a Napoli il 24/03/1990 e residente in Mugnano di Napoli, Via Napoli, 253, codice fiscale: DDMGNN90C24F839A;
7. **DEL CORE** Vincenzo nato a Napoli il 22/02/1973 e residente a Mugnano di Napoli, Via Carlo Rosselli, 8, codice fiscale: DLCVCN73B22F839H;

A mezzo di scrittura privata da valere ai sensi di legge, si conviene quanto segue:

1. E' costituita tra i componenti sopra menzionati un'associazione senza scopo di lucro denominata: "Casa della Solidarietà", con sede in Via Aldo Moro n. 17, 80018 Mugnano di Napoli.
2. La durata dell'Associazione è illimitata;
3. L'Associazione ha per oggetto finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Lettera D art. 5 Codice del Terzo Settore); organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Lettera I art. 5 Codice del Terzo



Settore); beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (Lettera U art. 5 Codice del Terzo Settore); promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Lettera W art. 5 Codice del Terzo Settore).

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
6. Le norme che prevedono le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione risultano dallo Statuto composto da numero 27 articoli, che i soci fondatori, alla lettura pubblica delle norme, dichiarano di approvare uno per uno e nel loro complesso e quindi sottoscrivono. Lo Statuto è allegato a questo documento che ne costituisce parte integrante ed inscindibile. Di esso viene data lettura pubblica che viene approvata all'unanimità dall'Assemblea.
7. I componenti danno atto e dichiarano che l'Associazione è regolata dalle norme del presente atto costitutivo e da quelle contenute nell'allegato Statuto.
8. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione resterà in carica per i primi quattro anni.
9. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei signori:

Presidente: NOVIELLO CAROLINA -

Vice Presidente: ARPAIA SUSANNA -

Segretario: CANGIANO STEFANO -

Tesoriere: IACOLARE MARIA -

Consigliere: DEL CORE ALESSIA -

L'assemblea dà mandato al Presidente ed al Segretario di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali alla costituzione di cui al presente verbale, inoltre l'assemblea dà mandato al Presidente di accendere un conto corrente bancario e dunque di autorizzarlo ad espletare tutti gli atti propedeutici.



L'Assemblea dà inoltre mandato al presidente di espletare tutti gli adempimenti necessari per la pubblicità della costituzione presso la Regione Campania e gli altri Enti locali ed Istituzioni e altresì di provvedere a tutte le comunicazioni sociali, dando sin d'ora per rato e autorizzato il suo operato

Seguono le firme di tutti i presenti:

1. CANGIANO STEFANO

2. NOVIELLO CAROLINA

3. ARPAIA SUSANNA

4. DEL CORE ALESSIA

5. IACOLARE MARIA

6. DI DOMENICO GENNARO

7. DEL CORE VINCENZO



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI 2
REGISTRATO AL N. 522/3 DEL - 3 MAG. 2022

TOTALE VERBALE: Espr

IL DIRETTORE



Sanseverino

in nome e per conto del Direttore Provinciale

148678/23/2021 del



STATUTO SOCIALE

Art. 1

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "**Casa della Solidarietà**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Mugnano di Napoli (NA) e con durata illimitata.

L'associazione opera prevalentemente sul territorio del Comune di Mugnano di Napoli (NA) ed aree limitrofe, compatibilmente con quanto concordato con il Corpo Italiano di San Lazzaro che cura le attività sull'intero territorio nazionale italiano.

Il trasferimento di sede legale, all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 2

PRINCIPI

L'associazione, indipendente ed apartitica, con propria autonomia patrimoniale ed amministrativa, si ispira ai principi della solidarietà umana.

E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.

Si fonda sull'impegno disinteressato e gratuito degli aderenti nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi in modo palese e leale, nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, politica, spirituale e religiosa della persona.

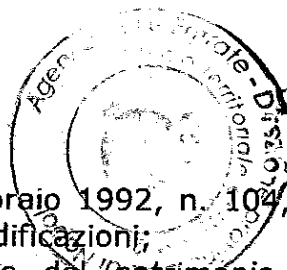
E' disponibile a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, ad offrire un servizio di pubblico interesse, conservando la propria natura privata e la propria formula organizzativa.

Art. 3

FINALITÀ

1. L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:

a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi



- e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) *formazione universitaria e post-universitaria*;
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo*;
- v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*".

Nello specifico l'associazione intende:

- Istruzione e aiuto pratico ai bambini poveri e bisognosi, spesso orfani o abbandonati. Distribuzione di cibo e abbigliamento alle famiglie bisognose. Costruzione di strutture per il sostegno dei bambini (scuole, orfanotrofi ecc.);
- Informazione sui disagi della popolazione a titolo di sensibilizzare la gente a comprendere il nostro progetto e a contribuire sia con donazioni che con aiuto pratico. A titolo di esempio, l'associazione conseguirà questi obiettivi attraverso:
 - raccolta fondi tramite eventi, mercatini e contatti diretti sia con privati che con aziende;
 - raccolta fondi tramite enti pubblici e la comunità europea;

2. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.



4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'associazione potrà registrarsi sul portale acquisti della Pubblica Amministrazione ed usufruire delle convenzioni presenti sul MEPA ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 7 maggio 2012 n. 52.

Art.4

AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

1. Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini, anche non comunitari purché residenti in Italia, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividano le finalità dell'Associazione e che si impegnino a rispettarne statuto e regolamenti;
2. Sono Soci Volontari tutti i cittadini, di cui al precedente comma 1, di età non inferiore ad anni 16 che si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione;
3. Sono Soci Sostenitori persone fisiche o giuridiche che sostengono le finalità associative tramite il versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita dal Consiglio Direttivo.
4. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
6. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - liberatoria per il trattamento dei dati prevedendo che i dati possano essere trattati, ai sensi delle vigenti norme sulla privacy e tutela dei dati personali, dall'Associazione;



Art. 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'*obbligazione* di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCI

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi locali o del Corpo Italiano di San Lazzaro, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
4. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale.
5. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro



- i trenta giorni l'escluso, tuttavia, può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
 7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
 8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
 9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
 10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Art. 7 **ORGANI**

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (se nominato);
 - Collegio dei revisori dei conti (se nominato).
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 **ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che



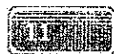
assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.

5. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - *approva il bilancio di esercizio*;
 - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - *delibera sulla esclusione degli associati*;
 - *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
 - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione*;
 - *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
10. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;



predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per più mandati.
5. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 **IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente, rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



Art 11 **VICE PRESIDENTE**

1. Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea dei soci e ratificato dal Presidente al primo Consiglio Direttivo utile.
2. Il Vicepresidente avrà il compito di coadiuvare il Presidente nella conduzione dell'associazione.
3. In particolare il Vicepresidente sostituirà il Presidente in occasione di sua assenza momentanea o di impedimento, mentre ne subentrerà nell'incarico in caso di dimissioni o cessazione dalle funzioni. Dovrà conseguentemente convocare entro 10 giorni una riunione del Consiglio Direttivo, durante la quale si dovrà prendere atto della situazione, ratificare la nomina del nuovo Presidente, la cooptazione in Consiglio del primo dei non eletti e l'elezione di un nuovo Vicepresidente.
4. Il Vicepresidente, in caso di assenza permanente o di impedimento del Presidente, assumerà la legale rappresentanza del Gruppo nei confronti di terzi ed in giudizio.

Art. 12 **SEGRETARIO**

Il Segretario è nominato dal Presidente ed è ratificato dal Consiglio Direttivo. Può essere nominato Segretario qualsiasi socio o collaboratore esterno qualificato, purché svolga la funzione a titolo gratuito.

Coadiuvando il Presidente nella conduzione dell'associazione, ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariali" e di ogni altro documento che si rendesse necessario per la gestione dell'associazione;
- provvede al disbrigo della corrispondenza e delle pratiche amministrative;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- partecipa con diritto di voto all'Assemblea degli aderenti ed al Consiglio Direttivo.

- La carica di Tesoriere può essere accorpata in quella di segretario.

Art. 13 **TESORIERE**

1. Il Tesoriere è nominato dal Presidente ed è ratificato dal Consiglio Direttivo.
2. Può essere nominato Tesoriere qualsiasi socio che abbia attitudine amministrativa e contabile.
3. La funzione di Tesoriere può essere accorpata al Segretario;
4. Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'associazione. Sotto la propria responsabilità:



- a. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- b. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, nonché di ogni altro adempimento amministrativo che si rendesse necessario;
- c. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, a firma congiunta con il Presidente.

Art. 14

CARICHE SOCIALI

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni, e da esso discendono tutte le altre cariche sociali.

1. Le cariche sociali elettive sono gratuite, e la loro durata non può superare quella del Consiglio Direttivo.
2. Tutte le cariche decadono con l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i titolari delle singole cariche rimangono nei loro ruoli per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione o alla nomina del nuovo incaricato.
3. Il singolo membro del Consiglio Direttivo non può essere eletto più di tre volte anche non consecutive.
4. Il Presidente non può essere eletto più di cinque volte anche non consecutive.
5. I limiti di mandato di cui al comma 5 del presente articolo sono derogabili esclusivamente nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero di candidature sufficiente alla composizione del Consiglio Direttivo.
6. I limiti di mandato di cui al comma 5 del presente articolo sono derogabili esclusivamente in mancanza di candidature alla carica di Presidente.

Art. 15

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati,



lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.17

ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Ai sensi del D.M. 14 febbraio 1992 e s.m. e dall'art.18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (*Codice del Terzo Settore*), il Presidente ha l'obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 18

DISCIPLINA

Ogni qualvolta un aderente del Gruppo contravviene:

- ai principi ispiratori dell'associazione;
- alle disposizioni operative e/o amministrative emanate dal Presidente e/o organismi direttivi che regolano l'attività dell'associazione;
- oppure si rende protagonista di diverbi verbali e/o azioni violente nei confronti di altri aderenti all'associazione, verrà sottoposto ad un procedimento disciplinare per l'accertamento dei fatti da parte del Consiglio Direttivo dell'associazione che, se ritenuto colpevole di quanto attribuitogli, emetterà una sanzione disciplinare, ratificata dal primo Consiglio Direttivo successivo alla decisione.

Le modalità con le quali verrà istruito e gestito il procedimento disciplinare nonché le sanzioni previste sono contenute nel Regolamento.

Art. 19

RISORSE ECONOMICHE

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- proventi da attività di raccolta fondi
- attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. I fondi sono depositati presso un Istituto di credito.



4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente o con delega al Tesoriere.

Art. 20 **BILANCIO**

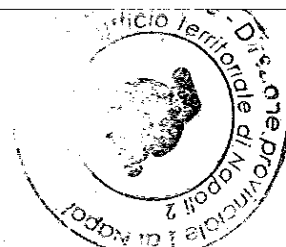
1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 21 **LIBRI**

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

Art. 22 **VOLONTARI**

1. **I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.**
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.



5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.23

LAVORATORI

1. L'associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari

Art.24

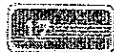
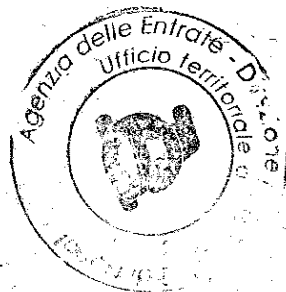
SCIoglimento - PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
3. Lo scioglimento del Gruppo è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli aderenti. L'Assemblea, in questo caso, provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art.25

PROTOCOLLI D'INTESA

1. Il Consiglio Direttivo può deliberare, la stipula di protocolli d'intesa e/o convenzioni, al fine di promuovere la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, per perseguire gli obiettivi dell'Associazione;
2. I protocolli d'intesa devono prevedere le finalità, le funzioni, i servizi oggetto delle stesse, la durata, i rapporti finanziari, gli obblighi, le garanzie reciproche ed i sistemi periodici di consultazione, il coordinamento amministrativo ed organizzativo degli adempimenti.



Art. 26

MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche possono essere presentate dal Presidente all'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Art. 27

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Statuto approvato con delibera nr. 2022/001/AS dell'Assemblea Straordinaria dei Soci riunitasi in data 28/04/2022.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE